

Allegato "A" al repertorio n. 29288/13619

STATUTO

"AIBLUD APS"

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1 L'Associazione è denominata:

"Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato - APS",
in forma abbreviata anche

"AIBLUD APS"

1.2 L'Associazione ha l'obbligo di fare uso in qualsivoglia segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o "APS".

Art. 2

SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in Milano

L'indirizzo viene stabilito in Via Libero Temolo, n.4, presso BIOMEDIA.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli associati e agli uffici competenti.

2.2 L'Associazione opera anche in ambito nazionale e internazionale.

2.3 Potranno essere costituiti delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Associazione stessa.

2.4 L'Associazione potrà istituire sezioni e sedi secondarie.

Art.3

DURATA

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4

SCOPO

4.1 L'Associazione esercita le attività di interesse generale di cui **all'art.5 del C.T.S., lettere a)- b) e c),** e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ed in particolare, ispirandosi alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (O.N.U., 1989) ed a concetti di globalità ed efficienza nell'assistenza perinatale, persegue i seguenti scopi:

- . promuovere e diffondere l'allattamento materno;
- . promuovere e diffondere la donazione del latte materno;
- . promuovere e diffondere l'utilizzo del latte umano donato nei Centri di Neonatologia e, in particolare, nelle Terapie Intensive Neonatali;
- . favorire l'attività ed il coordinamento delle Banche del Latte Umano Donato (BLUD) esistenti in Italia, privilegiando la costituzione di nuove Banche nelle aree carenti;
- . promuovere il miglioramento della qualità nelle procedure operative delle BLUD italiane;

- . diffondere in ambito nazionale ed internazionale le "Linee Guida per la costituzione e l'organizzazione di una BLUD" elaborate dalla AIBLUD, e promuovere il loro aggiornamento periodico;-----
- . promuovere studi ed attività di ricerca scientifica sul latte umano e sul suo utilizzo;-----
- . promuovere iniziative di formazione e aggiornamento rivolte in particolare agli operatori sanitari delle BLUD e dell'area materno-infantile;-----
- . organizzare Convegni periodici finalizzati a valutare e confrontare le attività di tutte le BLUD esistenti in Italia, favorendo anche il confronto con le diverse esperienze internazionali;-----
- . favorire la soluzione di particolari problemi organizzativi e gestionali delle BLUD con eventuali interventi di tipo politico-amministrativo, sia a livello nazionale che internazionale;-----
- . sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza e i vantaggi del latte di donna e sulla sua donazione."-----

4.2 L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.-----

4.3 L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.-----

4.4 L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.-----

Art. 5

ATTIVITA' DIVERSE E AMBITI OPERATIVI

5.1 L'Associazione potrà, nei limiti di legge e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui al precedente articolo ad esse secondarie e strumentali.-----

5.2 In particolare per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti previsti dalla legge, l'Associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purchè nei limiti previsti dalla legge, tra le quali, a mero titolo esemplificativo:-----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, mutui a breve e a medio e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;-----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;-----

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;-----

- d) partecipare ad Associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi, analoghi a quelli dell'Associazione effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;-----
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;-----
- f) promuovere e organizzare eventi, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti;-----
- g) promuovere studi, ricerche e progetti per l'approfondimento e la ricostituzione storica dei luoghi e degli avvenimenti legati al territorio interessato all'Associazione;-----
- h) incrementare la raccolta di documenti, di studi e di materiale librario afferenti le proprie finalità;-----
- i) istituire e promuovere premi di ricerca e borse di studio per studiosi e ricercatori che intendano approfondire le tematiche attinenti agli scopi dell'Associazione;-----
- l) promuovere attività di formazione ed aggiornamento degli operatori di tutte le attività culturali, sociali ed economiche del territorio;-----
- m) garantire la raccolta, funzionalità e fruibilità dell'eventuale archivio e/o biblioteca;-----
- n) organizzare attività commerciali nei limiti di legge compatibili ed in sintonia con l'ambiente che permettano all'Associazione di reperire risorse dirette ed indirette per perseguire i propri scopi;-----
- o) comunque compiere tutti gli atti e attività che siano anche strumentalmente legati agli scopi e per le finalità dell'Associazione, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché dell'economicità della stessa, idonei al perseguimento dei propri fini statuari nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.-----

5.3 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore.-----

Art. 6

ASSOCIATI

6.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.-----

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.-----

6.2 Il termine associati indica le persone che, condividendo principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.-----

6.3 Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte

con deliberazione del Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento ed hanno sottoscritto lo statuto. —————

6.4 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. —————

Essi sono obbligati a rispettare il presente statuto ed hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e di intervenire nelle assemblee con diritto di voto. —————

6.5 Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. —————

6.6 Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione. —————

6.7 La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata all'Associazione. Essa deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte quelle notizie che possano contribuire a conoscere meglio l'iscrivendo. —————

Il Consiglio Direttivo la valuterà e, in caso di decisione positiva l'iscritto dovrà versare la quota di iscrizione annuale. —————

6.8 Avvenuto il versamento, il Presidente consegnerà la tessera di iscrizione, inserendo il nominativo nel registro ufficiale degli iscritti. ———
L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. —————

6.9 I soci si distinguono in: —————

. **Soci Fondatori:** coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione; —————

. **Soci Ordinari:** coloro che sono entrati successivamente, facendone richiesta; —————

. **Soci Onorari:** coloro cui tale qualifica viene attribuita su designazione motivata del Consiglio Direttivo, per aver sostenuto con particolare merito l'attività dell'Associazione. —————

6.10 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività **si avvale**

di volontari i cui nominativi sono iscritti nel registro volontari.— —

Sano volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. — — — — —

Art.7 — — — — —

CRITERI DI AMMISSIONE - RECESSO ED ESCLUSIONE — — — — —

7.1 La qualifica di associato è a tempo determinato e dura un anno, ma l' associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. — — — — —

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l' anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. — — — — —

7.2 L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell' Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell' esclusione l' associato può essere riammesso. — — — — —

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. — — — — —

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. — — — — —

Art. 8 — — — — —

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI — — — — —

8.1. Gli associati hanno il diritto di: — — — — —

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; — — — — —

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; — — — — —

c) esaminare libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. — — — — —

8.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa. — — — — —

8.3. Gli associati hanno il dovere di: — — — — —

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; — — — — —

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

8.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Sono organi dell'Associazione:

a - l'Assemblea degli associati;

b - l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

c - il Presidente;

d - l'Organo di Controllo e/o Revisore Legale dei Conti, ove richiesti dalla normativa.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvi i rimborsi previsti per gli associati per le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della relativa documentazione.

Art. 10

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e/o il Revisore Legale dei Conti, ove richiesti dalla normativa;

- approva il bilancio di esercizio;

- approva il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo di redazione;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva i regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

10.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

10.3 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo,

anche di posta elettronica, comunicato dall' associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. — — — — —

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea. — — — — —

10.4 Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. — — — — —

Ciascun associato esprime un solo voto. — — — — —

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. — — — — —

Il voto si esercita in modo palese. — — — — —

10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell' Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. — — — — —

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire ai partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. — — — — —

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. — — — — —

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: — — — — —

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; — — — — —

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; — — — — —

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti. — — — — —

Verificandosi tali presupposti l' assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. — — — — —

10.6 L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. — — — — —

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto

favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. — — — — —

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti — — — — —

Per le deliberazioni riguardanti la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati . — — — — —

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. — — — — —

Art.11

CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. — — — — —

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. — — — — —

11.2 Spetta al Consiglio Direttivo di: — — — — —

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; — — — — —
- convocare l'Assemblea degli associati; — — — — —
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati e deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati; — — —
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; — — —
- predisporre ed emanare regolamenti e le norme sul funzionamento dell'Associazione; — — — — —
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, tra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; — — — — —
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; — — — — —
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; — — — — —
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; — — —
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; — — — — —
- promuovere e organizzare gli eventi associativi; — — — — —
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi. — — — — —

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. — — — — —

11.3 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in

sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, **l'assemblea provvederà alla sostituzione**; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza potrà essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti. —————

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. —————

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. —————

11.5 I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. —————

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. —————

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. —————

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. —————

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile. —

Art.12

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente, oltre che il Vice Presidente ed il Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. —————

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. —————

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. — — —

12.2 Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. — —

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. — — — — —

12.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente. —————

12.4 Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni, assiste alle adunanze degli Organi dell'Associazione e cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi. — — — — —

12.5 In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. — — — — —

Art.13

ORGANO DI CONTROLLO

13.1 Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

13.2 Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

13.3 Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art.2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art.14

REVISORE LEGALE DEI CONTI

14.1 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.15

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- quote associative;
- redditi patrimoniali;
- proventi di attività di fundraising;
- donazioni;
- eredità e lasciti generali;
- eccedenze di bilancio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- contributi derivanti da sponsorizzazioni;
- utili derivanti da manifestazioni, concerti, conferenze, e simili;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

15.2 Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto. —————

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. —————

Art.16

BILANCIO

16.1 L' esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. —————

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all' assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell' Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; —

16.2 Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. —————

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. —————

16.3 Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. —————

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. —————

16.4 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati. —————

16.5 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse —————

Art.17

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

17.1 L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. —————

Art.18

Devoluzione

18.1 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.-----

F.to Guido Moro-----

F.to Anna Ferrelli Notaio-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell' art. 22 D.Lgs. 82/2005 e dell'art.68-ter della L.N..

Milano, undici aprile duemilaventiquattro (11/04/2024)